

## **SCHEDA di SINTESI D.M. Transizione 5.0**

### **BENEFICIARI**

Tutte le imprese residenti in Italia e le stabili organizzazioni dei soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza e dal regime fiscale di determinazione del reddito di impresa.

Sono **escluse** le imprese:

- in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- destinatarie di misure interdittive ai sensi delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e del codice antimafia.
- che non rispettano la sicurezza sui luoghi di lavoro in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori.

\*\*\*\*\*

### **PROGETTI di INNOVAZIONE AMMISSIBILI**

Sono **ammissibili** i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 che hanno ad oggetto:

- **investimenti in uno o più beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio di impresa** di cui agli Allegati A e B annessi alla Legge di Bilancio 2017 (già previsti da Industria 4.0) tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata sul territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

Per quello che riguarda i beni materiali nuovi strumentali all'esercizio di impresa sono agevolabili quelli ricompresi nell'Allegato A che devono essere

“interconnessi” al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti nell’Allegato.

Relativamente ai beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio di impresa di cui all’Allegato B rientrano anche i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi, alle piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (*Energy Dashboarding*) che rientrano nel progetto di innovazione.

**Non sono ammessi alle agevolazioni** gli investimenti in:

- i mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di impresa, indicati all’art. 164, comma 1 del TUIR;
  - i beni con un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell’esercizio di attività di impresa (decreto Ministero finanze del 31 dicembre 1988);
  - fabbricati e costruzioni;
  - i beni di cui all’Allegato 3 della legge di bilancio per il 2016 (L. 208 del 2015) quali, ad esempio, condutture per l’imbottigliamento di acque minerali naturali, condutture per usi civili nella produzione e distribuzione di gas naturale ecc.
- **investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio di impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo**, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotti.

Per essere agevolabili tali investimenti devono:

- interessare le medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva o localizzati su particelle catastali differenti a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva;
- entrano in esercizio entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione. Questo requisito mira a garantire che gli impianti siano operativi e contribuiscano al sistema energetico nazionale in tempi brevi, facilitando così la transizione verso fonti di energia più sostenibili.

Le **spese ammissibili** sono:

- gruppi di generazione dell'energia elettrica;
- trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica e i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
- gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come *calore di processo* e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11 relativa alle condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
- servizi ausiliari di impianto;
- impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Relativamente al dimensionamento degli impianti la producibilità massima attesa non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva determinata attraverso la somma dei consumi medi annui registrati, nell'esercizio precedente all'avvio del progetto di innovazione, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all'uso diretto di energia termica o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva calcolati tramite formule e fattori di conversione contenuti nell'allegato 1 al decreto. Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili è determinato con riferimento esclusivo al fabbisogno del calore di processo.

Per quello che riguarda gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili il costo massimo ammissibile per le spese relative ai gruppi di generazione dell'energia elettrica, ai trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica e i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica e ai servizi ausiliari di impianto è calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti dall'allegato 1 del decreto.

Le spese per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta sono agevolabili fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 euro/kWh.

Per gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili il costo massimo ammissibile per le spese di impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi,

di servizi ausiliari di impianto e di impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta è calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti dall'allegato 1 del decreto.

Per quello che riguarda l'autoproduzione di energia da fonte solare finalizzata all'autoconsumo sono agevolabili esclusivamente gli investimenti in impianti con moduli fotovoltaici, iscritti al registro delle tecnologie per il fotovoltaico e prodotti in Europa, previa attestazione del produttore che comprova i seguenti requisiti:

- moduli prodotti con un'efficienza a livello globale di modulo almeno pari al 21,5%;
  - moduli con un'efficienza di cella almeno pari al 23,5%. Relativamente agli investimenti in impianti con moduli di efficienza di cella pari almeno al 23,5%, le spese per investimento concorrono a formare la base di calcolo per l'agevolazione pari al 120%;
  - moduli composti da celle bifacciali con efficienza di cella pari al 24% che concorrono a formare la base di calcolo del credito di imposta per un importo pari al 140% del loro costo.
- le **spese in attività di formazione del personale** finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi hanno un credito di imposta del 10% degli investimenti effettuati nei beni agevolati e, in ogni caso, sino al massimo di 300.000 euro. I percorsi di formazione non devono essere di durata inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, che prevedano il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito e devono essere erogati da soggetti esterni ed in particolare:
    - soggetti abilitati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o la Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o operativa;
    - le università, pubbliche o private, e gli enti pubblici di ricerca;
    - i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
    - i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni EN ISO 9001:2000 settore EA 37 (identifica le aziende abilitate all'erogazione di percorsi di formazione per acquisire o consolidare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in ottica 4.0);
    - i centri di competenza ad alta specializzazione nella forma del partenariato pubblico-privato con lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione

su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi al Piano nazionale Industria 4.0;

- gli *European Digital Innovation Hubs* e *Seal of Excellence* selezionati a valle della gara ristretta europea;
- le ITS Academy negli ambiti green e digitale.

I progetti formativi devono avere una durata minima di 12 ore e includere obbligatoriamente almeno un modulo di 4 ore su una delle seguenti materie:

- integrazione di politiche energetiche volte alla sostenibilità nella strategia aziendale;
- tecnologie e sistemi per la gestione efficace dell'energia;
- analisi tecnico-economiche per il consumo, l'efficienza e il risparmio energetico;
- impiantistica e fonti rinnovabili (produzione e stoccaggio energie da fonti rinnovabili);

ed un modulo di 4 ore su:

- integrazione digitale dei processi aziendali;
- cybersecurity;
- Business data analytics;
- Intelligenza artificiale e machine learning.

Le spese sono agevolabili nel limite del 10% degli investimenti effettuati, nel limite massimo di 300.000 euro, sono relative a:

- formatori;
- costi di esercizio relativi ai formatori e al personale dipendente, nonché per i titolari di impresa e soci lavoratori partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, ad esclusione delle spese di alloggio diverse dalle spese di alloggio minime necessarie per personale con disabilità;;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese per personale dipendente, nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Le spese relative al personale dipendente discende nelle attività di formazione sono ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito

rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. L'investimento non è considerabile aiuto di stato

\*\*\*\*\*

Per **data di avvio del progetto di innovazione** si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento.

Il **progetto di innovazione si intende completato** alla data di effettuazione dell'ultimo investimento, individuato a seconda del tipo di investimento:

- nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali ed immateriali nuovi strumentali all'esercizio di impresa indicati dagli allegati A e B della Legge di Bilancio 2017 (che aveva definito il Piano Industria 4.0), alla data di effettuazione degli investimenti;
- nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all'esercizio di impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, alla data di fine lavori;
- nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell'esame finale.

Sono ammissibili uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive dello stesso soggetto beneficiario se, con riferimento alla struttura produttiva interessata non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati o sono stati avviati progetti di innovazione già completati il cui credito di imposta è utilizzabile in compensazione.

Il limite massimo dei costi ammissibili è pari a 50 milioni annui per ciascun beneficiario, in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione, indipendentemente dalla data di avvio del progetto medesimo.

\*\*\*\*\*

## **PROGETTI di INNOVAZIONE NON AMMISSIBILI**

**Non sono ammissibili**, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (*Do Not Significant Harm* - DNSH), i progetti di innovazione destinati ad attività:

- direttamente connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle ad eccezione di:
  - attività e interventi, per progetti che non hanno un impianto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO<sub>2</sub> dell'attività di impresa nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissione ETS, per i quali l'uso dei combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili;
  - dei veicoli agricoli e forestali (v. Reg. UE 2013/167 e Reg. UE 2016/1628), per i quali l'utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile;
- nel sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai parametri di riferimento e in impianti o sotto-impianti con intensità emissiva più alta dell'80% rispetto ai parametri di riferimento di prodotto ad eccezione di innovazione che:
  - non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO<sub>2</sub> dell'attività di impresa;
  - hanno un impatto diretto sui *consumi energetici* relativi a *flussi di fonte* che rientrano nel piano di monitoraggio della CO<sub>2</sub> dell'attività di impresa, a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni consentite a titolo gratuito nell'esercizio di riferimento del medesimo progetto. Nel caso in cui l'attività di innovazione porti ad emissione di gas a effetto serra previste al completamento del progetto che non siano significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, dovrà essere fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile.
- connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; ad eccezione di:



- investimenti effettuati in impianti adibiti esclusivamente al trattamento dei rifiuti pericolosi non riciclabili e ad impianti esistenti se il progetto di innovazione è teso ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo o recuperare i materiali da residui di combustione;
- investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico esistenti se il progetto di innovazione è teso ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio o nella digestione anaerobica di rifiuti organici e solo se gli stessi progetti non determinano un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita;
- nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente ad eccezione di progetti che:
  - non comportano un incremento dei rifiuti speciali generati per unità di prodotto;
  - generano rifiuti speciali pericolosi destinati alle operazioni di recupero o smaltimento da R1 a R12 e da D1 a D12;
  - sono volti a siti industriali che non producono più del 50% in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento;
  - sono inerenti a siti industriali che ricadono nel campo di applicazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), che negli ultimi 5 anni hanno comunicato per non più di 2 annualità il superamento dei limiti previsti nell'ambito della produzione di rifiuti pericolosi nell'ambito della Comunicazione PRTR (*European Pollutant release and Transfer Register*)
- investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti se:
  - gli investimenti sono un obbligo assunto verso l'ente pubblico concedente;
  - se sono previsti meccanismi, compreso l'adeguamento del corrispettivo del corrispettivo del servizio fornito e/o la contribuzione del soggetto



concedente, che sterilizzano il rischio economico dell'investimento nei beni strumentali nuovi.

\*\*\*\*\*

### MISURA del CREDITO di IMPOSTA

Il credito di imposta è determinato individuando 3 fasce di agevolazioni a seconda dell'entità dell'investimento e della riduzione dei consumi che può essere sintetizzato nella tabella seguente:

<b>INVESTIMENTO (€)</b>	<b>Riduzione consumi energetici &lt; 3% per struttura produttiva o &lt; 5% per processo produttivo</b>	<b>Riduzione consumi energetici pari almeno al 6% per struttura produttiva o almeno al 10% per processo produttivo</b>	<b>Riduzione consumi energetici pari almeno al 10% per struttura produttiva o almeno al 15% per processo produttivo</b>
fino a 2,5 mln.	35%	40%	45%
da 2,5 a 10 mln.	15%	20%	25%
oltre 10 mln.	5%	10%	15%

Il beneficio è aumentato per le PMI nella misura massima di:

- 10.000 euro per le spese sostenute per le certificazioni ex ante ed ex post per accedere al beneficio;

- 5.000 euro per le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione contabile per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito e alla base imponibile dell'IRAP.

\*\*\*\*\*

### **CALCOLO DEL RISPARMIO ENERGETICO**

La riduzione dei consumi energetici è calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili attraverso gli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello in cui si avviano gli investimenti in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall'investimento.

La riduzione dei consumi energetici è calcolata, inoltre, con riferimento al medesimo bene o servizio reso assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche operata attraverso l'individuazione di indicatori di prestazione energetica della struttura produttiva o del processo interessato dall'investimento.

Nel caso in cui il progetto di innovazione ha ad oggetto investimenti relativi a più di un processo produttivo, la riduzione dei consumi energetici è calcolata rispetto ai consumi energetici della struttura produttiva.

Nel caso, invece, in cui non si disponga di dati energetici registrati per la misurazione diretta, i consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione sono determinati attraverso una stima operata attraverso l'analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili.

Si prevede poi nello specifico:

- se l'impresa attiva ha variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da almeno 6 mesi dall'avvio del progetto di innovazione e non dispone di dati per la misurazione diretta per la stima dei consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quell'avvio del progetto di innovazione, la riduzione dei consumi è calcolata rispetto ai consumi medi registrati nel periodo di attività, riproporzionati su base annuale;
- se l'impresa è di nuova costituzione o ha variato significativamente i processi da meno di 6 mesi, i consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati attraverso la determinazione dello scenario controfattuale

- individuando, rispetto a ciascun investimento almeno 3 beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri UE, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
- determinando la media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base dello scenario controfattuale determinato;
- sommando questa media, per ciascun bene di investimento come somma dei consumi energetici annui medi dei beni alternativi per ciascun investimento.

\*\*\*\*\*

### **CUMULABILITÀ**

Il credito di imposta **è cumulabile** con:

- altre agevolazioni nazionali che hanno ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto (bisognerà prestare attenzione anche ai fondi regionali se finanziati con risorse UE – in questo caso non sono cumulabili).

**Non è cumulabile** con il credito di imposta:

- Industria 4.0;
- per investimenti nella ZES Unica e nella ZES Logistica semplificata.

\*\*\*\*\*

### **PROCEDURA per ACCEDERE al BENEFICIO**

- 1) l'impresa invia una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione contenente le informazioni necessarie ad individuare:
  - il soggetto beneficiario;
  - il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e completamento;
  - gli investimenti agevolabili ed il relativo ammontare;
  - l'importo del credito di imposta potenzialmente spettante;
  - l'impegno a garantire il rispetto degli obblighi previsti dal PNRR (dati relativi al titolare effettivo del destinatario dei fondi; rispetto del principio *DNHS*; assenza di doppio finanziamento; espressa autorizzazione alla Commissione europea, all'OLAF, alla Corte dei Conti e all'EPPO a esercitare i diritti necessari per tutelare gli interessi finanziari dell'UE; il rispetto, ove pertinenti degli obblighi in materia di comunicazione e

informazione, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse UE).

La comunicazione è corredata dalla certificazione ex ante della riduzione dei consumi energetici conseguibile tramite gli investimenti del progetto di innovazione attestata dai professionisti abilitati. La comunicazione preventiva è trasmessa in relazione ad una struttura produttiva per la quale:

- non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione oggetto di comunicazioni preventive già trasmesse, ad eccezione del caso di mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito di imposta;
- siano stati completati progetti di innovazione oggetto della procedura in relazione ai quali il GSE ha comunicato l'importo utilizzabile in compensazione all'esito della procedura.

2) IL GSE, verificato il corretto caricamento dei dati, la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei cost ammissibili, entro 5 giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, comunica all'impresa l'importo del *credito di imposta prenotato* nel limite delle risorse disponibili, anche a parziale copertura, dell'importo del credito individuato dalla comunicazione preventiva, ferma restando la successiva integrazione a concorrenza dell'importo nel caso di nuova diponibilità di risorse.

In caso di dati non caricati correttamente o di documentazione o informazioni incomplete il GSE, entro 5 giorni dalla comunicazione preventiva chiede all'impresa la documentazione da integrare che dovrà essere trasmessa entro 10 giorni e, se la documentazione è idonea a superare le carenze riscontrate, il GSE entro i 5 giorni successivi, comunica all'impresa l'importo del *credito di imposta prenotato*, sempre nel limite delle risorse disponibili.

Se le risorse sono indisponibili la richiesta, se correttamente trasmessa, si intende acquisita ed il GSE, nel caso di nuova disponibilità di risorse, ne dà comunicazione all'impresa che entro 10 giorni conferma il contenuto della comunicazione preventiva trasmessa ed entro i successivi 5 giorni il GSE comunica all'impresa l'importo del credito di imposta.

Dopo l'avvenuta prenotazione ed entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito di imposta prenotato, l'impresa trasmette una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali all'attività di impresa e degli investimenti in beni

strumentali nuovi per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.

- 3) Entro 5 giorni dalla data di presentazione della comunicazione il GSE, in caso di esito positivo delle verifiche relative al corretto caricamento ed alla completezza della documentazione, trasmette all'impresa la conferma dell'importo del credito di imposta prenotato ovvero, nel caso di comunicazioni dalle quali risulta una riduzione dell'importo degli investimenti individuati nella comunicazione preventiva, il nuovo e minore importo del credito di imposta prenotato.
- 4) A seguito del completamento del progetto di innovazione, ed in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l'impresa trasmette apposita comunicazione di completamento contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, incluso:
  - data di effettivo completamento;
  - ammontare agevolabile degli investimenti effettuati;
  - l'importo del relativo credito di imposta;
  - l'attestazione del rispetto degli obblighi previsti dal PNRR

La comunicazione è corredata dalla certificazione ex post dell'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e dall'attestato relativo alla perizia tecnica asseverata sulle caratteristiche dei beni strumentali acquistati e la certificazione contabile sull'effettivo sostenimento delle spese ammissibili.

Le comunicazioni, comprensive dei relativi allegati, sono sottoscritte dal legale rappresentante e trasmesse esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma informatica "Transizione 5.0", accessibile tramite SPID nel sito istituzionale del GSE, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione che saranno resi disponibili entro 5 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

- 5) Entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento il GSE, verificati i dati, la completezza delle informazioni e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili, comunica all'impresa l'importo del credito di imposta utilizzabile in compensazione, che non può, in ogni caso, eccedere il costo del credito di imposta prenotato.

Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni e dei relativi allegati, ovvero delle integrazioni documentali nei termini e nelle modalità previste dal

decreto comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito di imposta.

La comunicazione finale di completamento non può avere ad oggetto progetti di innovazione con investimenti in beni ed attività diversi da quelli oggetto della comunicazione preventiva.

Il credito di imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale viene trasmessa la comunicazione di completamento del progetto.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, decorsi 10 giorni dalla comunicazione del GSE ed è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

L'ammontare del credito di imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in 5 rate annuali di pari importo. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo del credito di imposta oggetto della comunicazione di completamento al GSE, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Il credito di imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

\*\*\*\*\*

### **CERTIFICAZIONI DEL RISPARMIO ENERGETICO**

La riduzione dei consumi energetici deve essere attestata con apposite certificazioni tecniche, rilasciate da uno o più valutatori sotto forma di perizie asseverate che attestino, rispetto all'ammissibilità del progetto di innovazione e al completamento degli investimenti:

- *ex ante*, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti. La certificazione *ex ante* deve contenere:
  - le informazioni relative al progetto di innovazione riferite all'individuazione della struttura produttiva e dei relativi processi;
  - la riduzione dei consumi energetici, compresi gli indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati;
  - i criteri per la definizione dell'eventuale scenario controfattuale;

- *ex post*, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente alla certificazione *ex ante*. La certificazione *ex post* deve contenere:
  - le informazioni relative al progetto di innovazione necessarie ad attestarne il completamento conformemente a quanto previsto nella certificazione *ex ante* in termini tecnici ovvero, nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione, delle informazioni relative al progetto di innovazione effettivamente realizzato e dei consumi energetici effettivamente conseguiti.

Le certificazioni tecniche attestano il rispetto delle condizioni previste per l'investimento in beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo e sono redatte sulla base di appositi modelli messi a disposizione sul sito del GSE entro 5 giorni dall'emanazione del decreto.

Le certificazioni tecniche possono essere rilasciate da:

- Esperti in gestione dell'energia (EGE) certificati da un organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- le *Energy Service Company* (ESCO) certificate da un organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352);
- gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all'albo professionale nelle sezioni "*meccanica ed efficienza energetica*" e "*impiantistica elettrica ed automazione*" con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi.

Tutti i soggetti sono tenuti a dichiarare di essere in possesso dei "requisiti di professionalità" nonché di "indipendenza, imparzialità e onorabilità" e pertanto dovranno dichiarare "di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia e di non aver riportato condanne penali".

Al fine di tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico o di non veridicità delle certificazioni da cui consegue la decadenza del beneficio, i soggetti che possono rilasciare le certificazioni dovranno dotarsi di adeguate coperture assicurative, stipulando una specifica polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle certificazioni rilasciate e agli importi dei benefici derivanti dai progetti di innovazione garantendo all'impresa (e al bilancio dello Stato) il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

Per le PMI per le spese di certificazione potrà essere riconosciuto un credito di imposta fino a 10.000 euro.



### **PERIZIA TECNICA ASSEVERATA**

Le caratteristiche tecniche dei beni materiali e immateriali e la loro interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura deve essere comprovata da apposita perizia rilasciata da un ingegnere o un perito industriale iscritti ai rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato. La perizia può essere rilasciata anche dai soggetti che hanno rilasciato la certificazione energetica se in possesso dei requisiti richiesti.

Tali attestati sono redatti sulla base di appositi modelli messi a disposizione sul sito del GSE entro 5 giorni dall'emanazione del decreto.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

\*\*\*\*\*

### **CERTIFICAZIONI CONTABILI**

Le spese sostenute dall'impresa e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa deve essere certificata dai revisori legali abilitati per il rilascio di tali certificazioni, dotati di idonee coperture assicurative. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti tale certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro dei revisori contabili. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile è riconosciuto un beneficio fino a 5.000 euro.

\*\*\*\*\*

### **ADEMPIMENTI GSE**

Il GSE inoltre deve:

- trasmettere al Mimit, almeno mensilmente e con modalità telematiche, l'elenco delle imprese che hanno trasmesso le comunicazioni preventive e quelle relative al completamento del progetto di innovazione, assicurando che l'importo complessivo dei crediti di imposta non ecceda il limite delle risorse disponibili;
- comunica al Mimit, al MEF ed al Ministero dell'Ambiente, almeno mensilmente, il concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici attraverso il tracciamento delle risorse destinate dalle

imprese agli investimenti di cui al presente decreto al fine di individuare eventuali zioni correttivi per il raggiungimento di tali obiettivi;

- rendere pubblico l'importo delle risorse disponibili nel limite dei crediti di imposta prenotati e, nei casi di variazione degli investimenti, provvedere a riallocare le risorse corrispondenti;
- trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito di imposta utilizzabile in compensazione nonché le eventuali variazioni. L'Agenzia delle Entrate trasmette al Mimit con modalità telematiche l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito di imposta, con i relativi importi.

\*\*\*\*\*

### **OBBLIGHI PNRR**

Le imprese beneficiarie sono tenute a rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa europea e nazionale (apposita attestazione dovrà essere trasmessa allegata alla comunicazione di completamento dell'investimento). In particolare:

- la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo del destinatario dei fondi;
- il rispetto del principio *DNSH (Do Not Significant Harm)*;
- l'assenza di doppio finanziamento;
- l'espressa autorizzazione alla Commissione europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Corte dei Conti a esercitare i diritti previsti dall'art. 129, paragrafo 1 del Reg. 2018/1046 ovvero l'impresa beneficiaria deve collaborare pienamente per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione e come condizione per ricevere i fondi deve concedere i diritti e l'accesso necessari agli organismi competenti per svolgere le loro funzioni;
- il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241. In particolare, è necessario che i Soggetti attuatori assicurino, per gli interventi di cui sono titolari, la visibilità del finanziamento dell'Unione per mezzo dell'emblema dell'UE e della dicitura "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto. Inoltre, quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione europea deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità. L'emblema deve rimanere altresì distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi.

\*\*\*\*\*

## VIGILANZA e CONTROLLI

Il Mimit esercita la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche, avvalendosi del GSE che verifica:

- la correttezza formale delle certificazioni rilasciate;
- la rispondenza del contenuto delle stesse alle disposizioni previste dal decreto e ai modelli e alle istruzioni rese disponibili sul sito istituzionale del GSE entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Le attività di vigilanza sono svolte sulla base di Piani di controllo definiti nell'ambito della convenzione stipulata tra il Mimit e il GSE.

Sulla base di un idoneo Piano dei controlli il GSE effettua verifiche documentali e controlli in loco in relazione a ciascun progetto di innovazione, a partire dalla trasmissione della comunicazione preventiva ed in particolare verifica:

- la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal decreto per beneficiare dell'agevolazione, inclusa la conformità degli interventi realizzati alle dichiarazioni, informazioni e ai dati forniti nelle comunicazioni preventive e alle disposizioni normative di riferimento;
- la congruenza tra i risparmi energetici certificati nell'ambito delle certificazioni tecniche ex ante ed i risparmi energetici effettivamente conseguiti attraverso l'intervento effettuato, oggetto delle certificazioni tecniche ex post

L'impresa è tenuta a conservare e rendere disponibile per le attività di vigilanza e controllo tutta la documentazione necessaria all'accertamento della correttezza e veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informativa e all'effettuazione dei controlli rispetto agli elementi tecnici e di costo del progetto di innovazione, comprese le certificazioni, le perizie tecniche asseverate, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati

Nell'ambito delle operazioni di sopralluogo possono essere richiesti ed acquisiti atti, documenti, schemi tecnici, registri ed ogni altra informazione ritenuta utile, nonché essere effettuati rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze della vigilanza e del controllo.

Il GSE può richiedere alle Amministrazioni pubbliche interessate eventuale altra documentazione che comprovi la sussistenza dei requisiti, inclusi titoli autorizzativi, visure camerali, certificati di destinazione urbanistica.

## **DECADENZA e RECUPERO**

L'impresa decade totalmente o parzialmente da diritto all'utilizzo del credito di imposta o ridotto del credito di imposta prenotato può essere ridotto in tutto o in parte nel caso in cui:

- entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello del completamento del progetto di innovazione, e fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi:
  - i beni agevolati sono ceduti a terzi;
  - i beni agevolati sono destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o a strutture produttive da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione;
  - non è stata esercitata l'opzione di riscatto, in caso di beni acquistati in locazione finanziaria.
- non è stato mantenuto il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello del completamento del progetto;
- vi è stata la mancata entrata in esercizio, entro un anno dal completamento del progetto di innovazione, dei beni materiali nuovi strumentali all'esercizio di impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo;
- vi è l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità fino data di trasmissione da parte del GSE della comunicazione relativa all'importo del credito di imposta utilizzabile in compensazione o la documentazione è irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;
- sono state rese e sottoscritte false dichiarazioni nella procedura;
- vi è stato il mancato rispetto del cumulo sulle agevolazioni e sul divieto di doppio finanziamento;
- non è stato rispettato il principio DNSH;
- c'è stata la mancata conservazione della documentazione relativa al sostenimento e all'effettiva determinazione dei costi agevolabili e del relativo credito di imposta;
- c'è stata l'impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
- ci sono state altre violazioni, inadempimenti o elusioni da cui consegue l'inesistenza o anche la non spettanza, anche parziale, del credito di imposta.

Rilevata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito di imposta, il GSE ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per i conseguenti atti di recupero del relativo importo,

maggiorato di interessi e sanzioni. Non si provvede al recupero di sanzioni e interessi se entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo di imposta in cui si verificano tali ipotesi, l'impresa ha provveduto al riversamento diretto del maggior credito di imposta utilizzato in compensazione.

\*\*\*\*\*

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Con provvedimento del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il Made in Italy del Mimit, da adottare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, nei siti internet istituzionali del Mimit, sono individuati i termini a decorrere dai quali le imprese possono attivare la procedura per accedere al credito di imposta.

La chiusura dei termini di presentazione delle comunicazioni dirette alla prenotazione del credito di imposta è disposta con provvedimento del medesimo Direttore generale, tenuto conto delle risorse disponibili e della necessità di assicurare il rispetto delle disposizioni previste per l'attuazione del PNRR.

\*\*\*\*\*

### **DOCUMENTI CHE LE IMPRESE DOVRANNO PRODURRE DURANTE TUTTO IL PROCESSO:**

- comunicazione preventiva al GSE con le informazioni sul progetto corredata da:
  - una certificazione ex ante (perizia tecnica asseverata) sugli obiettivi di risparmio energetico;
- comunicazione intermedia – che l'impresa trasmette entro 30 giorni dalla ricezione da parte del GSE della comunicazione relativa all'importo del credito di imposta prenotato – relativa agli investimenti in cui si attesta che tramite acconto è stato speso il 20% dell'investimento;
- completato il progetto – e comunque entro il 28 febbraio 2026 – l'impresa trasmette un'apposita comunicazione di completamento dell'investimento, corredata da:
  - un'attestazione sul rispetto degli obblighi PNRR,
  - una certificazione ex post sul conseguimento dei risultati che erano stati preannunciati ex ante;

- una perizia asseverata per attestare che i beni acquistati sono stati interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- una certificazione contabile sull'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa.